



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N: 58
del 27/11/2025

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA
ALIQUEUTE ANNO 2026

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 17:12 nella Casa Comunale, alla 1ª convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Mulas Massimo	P	Pusceddu Sabrina	P
Satta Salvatore Francesco	P	Ruiu Gavino	P
Bassu Michele	A	Sanna Gavino Giuseppe	P
Bruzzi Quirico	A	Sassu Sebastiano Costantino Simone	P
Cabitta Antonio	P	Spanu Bastianino	A
Cermelli Giovanni Ivan	P	Frassetto Anna Laura	P
Conticelli Paola Rossana	A	Gasbarra Ioris	P
Dessi' Anna Lisa	P	Ligas Costantino	A
Madeddu Gianpiero	A	Manca Giovanna	P
Mura Gaetano Stefano	A		
Murgia Antonello	P		
Pintus Claudia	P		

Assegnati n. 21
In carica n. 21

Presenti n. 14
Assenti n. 7

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett. A. del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) il Vice Segretario Generale Dott. Flavio Cuccureddu

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione

- ♦ il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **favorevole**;
- ♦ il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere **favorevole**;

La seduta è pubblica



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI

IL PRESIDENTE

In prosecuzione di seduta, alle ore 17:12, passa all'esame del 2° argomento iscritto all'odg ed invita l'Assessore Carta a relazionare nel merito.

Aperto il dibattito e non essendoci interventi, il Presidente pone l'argomento in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.381 del 13/11/2025, predisposta al Dirigente dell'Area programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione, , con la quale si propone: “ *IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2026*”.

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente dell'Area programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione, Dott. John Frank Fois, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000.

Acquisito il verbale audio dell'8^ commissione tenutasi in data 19/11/2025.

CON n.14 consiglieri presenti e votanti, assenti n. 7 (Bassu, Bruzzi, Conticelli, Madeddu, Mura, Spanu e Ligas), a seguito della votazione espressa in forma elettronica, si ottiene il seguente risultato:

Favorevoli n. 13

Contrari /

Astenuti n. 1 (Cermelli)

Preso atto dell'esito della votazione,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: “*IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2026*”.

IL PRESIDENTE

pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n.14 consiglieri presenti e votanti, assenti n. 7 (Bassu, Bruzzi, Conticelli, Madeddu, Mura, Spanu e Ligas), a seguito della votazione espressa in forma elettronica, si ottiene il seguente risultato:

Favorevoli n. 13

Contrari /

Astenuti n. 1 (Cermelli)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di procedere all'approvazione del Bilancio 2026/2028.

Si attesta che la presente deliberazione verrà affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 37 L.R. n. 2 del 04.02.2016.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

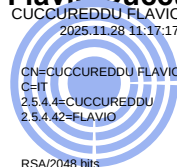
Il Presidente

Sig. Salvatore Francesco Satta



Il Vice Segretario Generale

Dott. Flavio Cuccureddu



Documenti Allegati

Titolo

Prospetto Aliquote 2026

TESTO PROPOSTA FIRMATO
DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ESPRESSIONE PARERE DI
REGOLARITÀ CONTABILE

Impronta

1B6254F92F6E04451A3B16ED4EC3D7CA3ABCD2A935CEF114019
81A71678B1A7A
356A9C960D79A55C074832199E17F189958121A9F725CB46B7CA
E115BCA662E4
B570BD690853EAA699762495FD2A3828A9FD9D6A45CC9AB5448
EE61CB8234C65
B016DDE94BC1FD1ABA2A464C4FBDB4C0DCAE750B537647EC8
0CCF1500A4D5935



Comune di Porto Torres

PROPOSTA di DELIBERAZIONE Consiglio Comunale

Numero	Del	Ufficio Proponente
2025/381	13/11/2025	Area programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione Ufficio Tributi
Proponente: Alessandro Carta		

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2026

Il Dirigente dell' Area Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione
Dott. John Frank Fois, su proposta dell'Assessore Dott. Alessandro Carta.

Richiamato l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale stabilisce che “*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783*”;

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 1, commi da 161 a 169, della legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla legge n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Richiamato l'art. 1, comma 48, della legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della legge n. 160/2019;

Richiamato l'art. 2 del *Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/07/2020, che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel *“Portale del federalismo fiscale”*, che consente l'elaborazione di un apposito *“Prospetto delle aliquote”*, il quale forma parte integrante della presente deliberazione;

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Tenuto conto che in base all'art. 3, comma 2, del D.M. 7 luglio 2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie richiamate dall'art. 2;

Considerato che con il decreto del 6 settembre 2024, è stata disposta l'integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 160/2019;

Rilevato che con il decreto del 6 novembre 2025 vengono aggiornate le regole che i comuni devono seguire per diversificare le aliquote IMU, in risposta alle esigenze emerse durante il 2025;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "Prospetto Aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "*Portale del federalismo fiscale*", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28/11/2024 di approvazione e conferma, per l'anno 2024, delle aliquote per l'Imposta Municipale Propria;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "Prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "*Portale del federalismo fiscale*";

Evidenziato tuttavia che in base alla previsione dell'art. 1, comma 837, lettera b) della legge n.197/2022: *"in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755"*, come confermato dall'art. 7, comma 3, del D.M. 7/7/2023, il quale puntualizza altresì che *"le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quanto il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente"*;

Visto l'art. 1 comma 169, della legge n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/07/2020;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale.

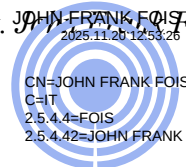
PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni espresse in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della presente:

- 1 di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2026 nella stessa misura di quelle applicate per l'anno 2025, riportate nel "Prospetto Aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, elaborato utilizzando l'applicazione informatica, resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "*Portale del federalismo fiscale*";
- 2 di provvedere ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze il "Prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal D.M. 7 luglio 2023 nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 3 di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028.

Il Dirigente dell'Area programmazione, bilancio,
tributi, partecipazioni, sistemi informativi,
innovazione

Dott. *JOHN FRANK FOIS*



ALLEGATI - **Prospetto Aliquote 2026** (impronta:
1B6254F92F6E04451A3B16ED4EC3D7CA3ABCD2A935CEF11401981A71678B1A7A)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**



Comune di Porto Torres

Area programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione

Proposta di delibera di Consiglio : 2025/381 del 13/11/2025

(Impronta :

356A9C960D79A55C074832199E17F189958121A9F725CB46B7CAE115BCA662E4)

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2026

PARERE DEL DIRIGENTE ai sensi dell'Art. 49 - I° comma - T.U.E.L./2000 (regolarità tecnica)

Parere Favorevole

Allegati alla proposta in oggetto:

Titolo

Prospetto Aliquote 2026

Impronta

1B6254F92F6E04451A3B16ED4EC3D7CA3ABCD2A935CEF1140198
1A71678B1A7A

Porto Torres, 20/11/2025



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**



Comune di Porto Torres

Settore Economico Finanziario

Parere di Regolarità Contabile

Proposta di Delibera di Consiglio n° 2025/381 del 13/11/2025

(Impronta :

356A9C960D79A55C074832199E17F189958121A9F725CB46B7CAE115BCA662E4)

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2026

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00.

Parere Favorevole

Allegati alla proposta in oggetto:

Titolo

Prospetto Aliquote 2026

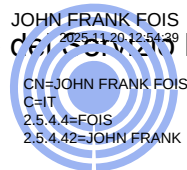
PARERE DI REGOLARITÀ
TECNICA

Impronta

1B6254F92F6E04451A3B16ED4EC3D7CA3ABCD2A935CEF1140198
1A71678B1A7A
B570BD690853EAA699762495FD2A3828A9FD9D6A45CC9AB5448E
E61CB8234C65

Porto Torres, 20/11/2025

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Prospetto aliquote IMU - Comune di PORTO TORRES

ID Prospetto 12575 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,96%
Terreni agricoli		0,76%
Aree fabbricabili		0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione a disposizione - Abitazioni non locate e non concesse in comodato	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i.	0,76%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Firmato digitalmente da:

JOHN FRANK FOIS
13/11/2025 12:49